

# Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2022

Prime misure in caso di richieste di autorizzazioni tardive di  
gestori patrimoniali e trustee

11 agosto 2022

# Indice

<b>1</b>	<b>La fase finale della procedura di autorizzazione .....</b>	<b>3</b>
1.1	Le cifre attuali sulla procedura d'autorizzazione .....	3
1.2	Le società rinunciano ad un'autorizzazione .....	4
<b>2</b>	<b>Tappe importanti nella procedura d'autorizzazione entro la fine dell'anno .....</b>	<b>5</b>
2.1	Nessuna proroga del termine per gli istituti che agiscono in ritardo .....	6
2.2	Comunicazione in caso di rinuncia a presentare una richiesta .....	6
<b>3</b>	<b>Primi provvedimenti adottati in materia di vigilanza .....</b>	<b>6</b>
3.1	Principio .....	6
3.2	Accertamenti già avviati .....	7
3.3	Accertamenti nel 2023 .....	7

## 1 La fase finale della procedura di autorizzazione

Dall'entrata in vigore della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), avvenuta il 1° gennaio 2020, i gestori patrimoniali e i trustee sono soggetti all'obbligo di autorizzazione. L'art. 74 LIsFi prevede per i gestori patrimoniali e i trustee esistenti un termine transitorio di tre anni per adempiere le condizioni per l'autorizzazione, affidarsi a un organismo di vigilanza (OV) e presentare alla FINMA una richiesta di autorizzazione.<sup>1</sup> Il termine transitorio scadrà il **31 dicembre 2022**.

Tramite la [Comunicazione sulla vigilanza del 4 maggio 2022](#), la FINMA ha richiamato l'attenzione sulla scadenza del termine transitorio e ha illustrato le varie fasi della procedura di autorizzazione. Ha inoltre ribadito con chiarezza che il termine transitorio stabilito dalla legge non potrà in linea di principio essere prorogato. Gli istituti che desiderano proseguire nel 2023 la loro attività in conformità alla legge devono inoltrare alla FINMA una richiesta di autorizzazione entro la fine dell'anno. Prima di presentare una richiesta di autorizzazione alla FINMA, gli istituti devono disporre di una conferma d'affiliazione ad un OV. È necessario prevedere un tempo sufficiente per la procedura di affiliazione ad un OV, in particolare per attuare i miglioramenti o gli adeguamenti necessari. La FINMA aveva pertanto raccomandato agli istituti di presentare la richiesta di autorizzazione ad un OV entro il 30 giugno 2022.

La FINMA sanziona conseguentemente le violazioni delle leggi sui mercati finanziari. La presente comunicazione sulla vigilanza fa il punto della situazione sulle richieste pervenute fino a questo momento. Inoltre, precisa che la FINMA ha già condotto vari accertamenti relativi al rispetto dei termini transitori da parte dei gestori patrimoniali e dei trustee e che sono state depositate diverse denunce penali per attività illecite. La FINMA continuerà a svolgere accertamenti sugli istituti che non hanno presentato per tempo la loro richiesta anche dopo la scadenza del termine transitorio del 31 dicembre 2022.

### 1.1 Le cifre attuali sulla procedura d'autorizzazione

Alla data del 31 luglio 2022 sono pervenute alla FINMA 689 richieste di autorizzazione complete. Sono stati autorizzati 376 istituti, di cui 365 gestori patrimoniali e 11 trustee, tra cui anche piccole imprese. Le rimanenti 313 richieste di autorizzazione sono in fase di elaborazione presso la FINMA.

Gli emolumenti fatturati per la procedura di autorizzazione della FINMA ammontano mediamente a 5 674 franchi, considerando che gli importi fatturabili sono compresi tra 2 000 e 20 000 franchi.


---

<sup>1</sup> Cfr. art. 74 cpv. 2 LIsFi.

Il tempo medio di elaborazione di una richiesta di autorizzazione presso la FINMA è di 108 giorni, tenuto conto che la durata varia tra 18 e 536 giorni.<sup>2</sup> A determinare i costi e la durata di elaborazione di una richiesta è la sua qualità e la sua complessità.

Secondo i dati forniti dagli OV, al 30 giugno 2022 risultavano presso di loro 765 richieste pendenti. La maggior parte degli istituti ha quindi rispettato la scadenza comunicata del 30 giugno 2022 per la presentazione della richiesta all'OV. Questi istituti hanno quindi compiuto un passo importante nel percorso verso il nuovo regime di vigilanza.

Al 31 luglio 2022, un totale di 1 535 istituti sono in fase di autorizzazione o l'hanno già completata con successo.



## 1.2 Le società rinunciano ad un'autorizzazione


Già in occasione degli annunci pervenuti nell'anno 2020, circa 130 istituti avevano dichiarato l'intenzione di rinunciare a presentare una richiesta di autorizzazione. Nell'ambito del rilevamento EHP del 15 dicembre 2021, altri 220 istituti hanno comunicato alla FINMA di non volere sottoporre alcuna richiesta di autorizzazione. Alla fine di luglio, altre società si sono aggiunte.

<sup>2</sup> Sono compresi anche i giorni in cui la richiesta è rimasta presso il richiedente per i necessari adeguamenti.

In totale, circa 661 istituti hanno comunicato alla FINMA che non presenteranno alcuna richiesta.

I motivi principali di tale rinuncia sono innanzitutto l'adeguamento del modello d'affari, così come la continuazione dell'attività al di sotto della soglia della professionalità. Una parte significativa degli annunci effettuati nel 2020 era preventiva. Diverse società si sono infatti annunciate in via precauzionale dopo l'entrata in vigore della LIsFi, ma nel corso di analisi successive hanno constatato di non svolgere l'attività a titolo professionale.

In caso di rinuncia alla richiesta di autorizzazione, si deve garantire che l'adattamento del modello d'affari dell'istituto non si realizzi solo con una modifica formale della denominazione del servizio offerto, ma ciò avvenga anche effettivamente.



## 2 Tappe importanti nella procedura d'autorizzazione entro la fine dell'anno

La responsabilità di agire per tempo e di rispettare il termine transitorio entro il 31 dicembre 2022 è in capo agli istituti. Il termine raccomandato dalla FINMA per la presentazione della richiesta di autorizzazione a un OV è trascorso il 30 giugno 2022. È responsabilità degli OV effettuare l'esame preliminare delle richieste come previsto dalla FINMA. Non è responsabilità degli OV garantire che gli istituti rispettino i termini.

## 2.1 Nessuna proroga del termine per gli istituti che agiscono in ritardo

Gli istituti che non hanno ancora trasmesso la loro richiesta di autorizzazione a un OV, nonostante i relativi appelli, sono consapevoli che il mancato rispetto del termine di fine anno sarà dovuto esclusivamente a propria colpa. Di conseguenza, in linea di principio non potranno beneficiare di un'eventuale proroga del termine di cui all'art. 74 cpv. 4 LIsFi. In ogni caso, dovrebbero presentare senza indugio la richiesta di autorizzazione.

## 2.2 Comunicazione in caso di rinuncia a presentare una richiesta

393 delle 2020 società registrate non sono ancora allo stadio della procedura di autorizzazione e non hanno ancora comunicato alla FINMA una rinuncia all'autorizzazione.

Gli istituti che a partire dal 1° gennaio 2023 non svolgeranno un'attività soggetta ad autorizzazione e non dovranno quindi presentare una richiesta d'autorizzazione, sono tenuti a notificare senza indugio e per iscritto la loro decisione alla FINMA, indicandone anche i motivi.<sup>3</sup> Questa comunicazione consente di evitare accertamenti superflui da parte della FINMA il prossimo anno.

# 3 Primi provvedimenti adottati in materia di vigilanza

## 3.1 Principio

In caso di sospetto fondato di esercizio dell'attività di gestore patrimoniale o trustee a titolo professionale senza autorizzazione, la FINMA è obbligata per legge a sporgere una denuncia penale presso il Dipartimento federale delle finanze (DFF).<sup>4</sup>

Da parte sua, la FINMA adotta inoltre provvedimenti in materia di vigilanza. Questi possono prevedere un'iscrizione nella lista di allerta pubblica<sup>5</sup> - segnatamente in caso di mancata collaborazione dell'istituto nell'ambito degli accertamenti - fino alla liquidazione dell'impresa, qualora il sospetto di esercizio illecito dell'attività sia fondato.

<sup>3</sup> Cfr. Comunicazione sulla vigilanza 01/2022, cifra 2.2. La comunicazione dev'essere inviata all'indirizzo e-mail [assetmanagement@finma.ch](mailto:assetmanagement@finma.ch).

<sup>4</sup> Art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'art. 50 LFINMA.

<sup>5</sup> Cfr. <https://www.finma.ch/it/finma-public/warnliste/>

In caso di violazioni delle leggi sui mercati finanziari, in conformità al diritto in materia di vigilanza la FINMA ha innanzitutto interesse a ripristinare la situazione conforme presso l'istituto. Inoltre, la FINMA può adottare provvedimenti nei confronti delle persone fisiche responsabili delle irregolarità riscontrate presso l'istituto. La presentazione tardiva della richiesta di autorizzazione può altresì ripercuotersi negativamente sulla verifica della garanzia di un'attività irrepreensibile.

I gestori patrimoniali e i trustee che non rispettano il termine per presentare la richiesta di autorizzazione e continuano a esercitare la loro attività a titolo professionale oltre il 1° gennaio 2023, in aggiunta alle misure di vigilanza, si espongono anche a conseguenze di natura penale. Il DFF è l'autorità di perseguimento e di giudizio. Le pene pecuniarie o le multe possono arrivare fino a 250'000 franchi già solo in caso di negligenza.

### 3.2 Accertamenti già avviati

I gestori patrimoniali e i trustee che hanno avviato la loro attività a titolo professionale entro un anno dall'entrata in vigore della LIsFi, avvenuta nel 2020, dovevano annunciarsi senza indugio alla FINMA e soddisfare le condizioni di autorizzazione sin dall'avvio della loro attività. Avevano invece tempo fino al 6 luglio 2021 per affiliarsi a un OV e presentare la loro richiesta di autorizzazione alla FINMA. 118 istituti hanno comunicato alla FINMA di avere avviato la loro attività nel 2020, ma solo poco meno di un terzo ha effettivamente presentato una richiesta di autorizzazione. Inoltre, 76 istituti hanno fornito informazioni contraddittorie alla FINMA sull'applicabilità del periodo transitorio. La FINMA ha avviato accertamenti contro tutti questi istituti al fine di rilevare un eventuale esercizio dell'attività senza autorizzazione.

Al 31 luglio 2022, la FINMA ha sporto al DFF denunce penali nei confronti di gestori patrimoniali e trustee in un totale di 18 casi sospetti e ha inserito 127 istituti nella lista di allerta della FINMA.

### 3.3 Accertamenti nel 2023

Gli istituti che erano attivi già prima dell'entrata in vigore della LIsFi e che non presenteranno una richiesta alla FINMA entro la fine del 2022, non potranno più esercitare la loro attività (a titolo professionale) a partire dal 1° gennaio 2023. Gli istituti che eserciteranno, intenzionalmente o per negligenza, la loro attività senza autorizzazione incorrono nelle sanzioni previste dal diritto in materia di vigilanza e penale precedentemente descritte (cfr. n. 3.1). In virtù del suo obbligo di denuncia penale, la FINMA denuncerà

conseguentemente questi casi alle autorità di perseguimento penale e svolgerà i necessari accertamenti in materia di vigilanza.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'art. 50 LFINMA. Cfr. Comunicazione sulla vigilanza 01/2022, cifra 3.3.